

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire il codice identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale - Multi: v4.0 – 27.2.2017

- (iii) devono essere indicati nel bilancio previsionale di cui all'allegato 2;
  - (iv) devono essere sostenuti in relazione all'azione di cui all'allegato 1 e essere necessari per la sua attuazione;
  - (v) devono essere identificabili e verificabili, in particolare devono essere iscritti nei libri contabili del beneficiario conformemente ai principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le prassi abituali di contabilità analitica dello stesso;
  - (vi) devono rispettare la legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale, e
  - (vii) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;
- (b) per i **costi unitari**:
- (i) devono essere calcolati come segue:  
  
{importi per unità indicati nell'allegato 2 *bis* o calcolati dal beneficiario conformemente alle sue prassi abituali di contabilità analitica (cfr. l'articolo 6.2, lettera A e l'articolo 6.2.D.5)  
  
moltiplicati per  
  
il numero di unità effettive};
  - (ii) il numero di unità effettive deve rispettare le seguenti condizioni:
    - le unità devono essere effettivamente utilizzate o prodotte nel periodo stabilito all'articolo 3;
    - le unità devono essere necessarie all'attuazione dell'azione o da essa prodotte, e
    - il numero di unità deve essere identificabile e verificabile, in particolare, deve essere suffragato da registri e documentazione (cfr. l'articolo 18);
- (c) per i **costi a tasso fisso**:
- (i) devono essere calcolati applicando il tasso fisso di cui all'allegato 2; e
  - (ii) i costi (costi effettivi o costi unitari [*o costi forfettari*]) cui si applica il tasso fisso devono rispettare le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo[;][.]
- (d) **[OPZIONE se l'articolo 5.2 prevede una somma forfettaria: per i costi forfettari:**
- (i) *l'importo ammissibile è pari all'importo di cui all'allegato 2, e*

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale - Multi: v4.0 – 27.2.2017

- (ii) *le prestazioni o le parti dell'azione corrispondenti devono essere state adeguatamente attuate in conformità dell'allegato 1.]*

## 6.2 Condizioni specifiche di ammissibilità dei costi

I costi sono ammissibili se rispettano le condizioni generali (cfr. sopra) e le condizioni specifiche stabilite in appresso per ciascuna delle seguenti categorie del bilancio:

- A. costi diretti di personale;
- B. costi diretti di subappalto;
- C. **[OPZIONE 1 da utilizzare se si applica l'articolo 15: costi diretti per il sostegno finanziario a terzi;] [OPZIONE 2: non pertinente;]**
- D. altri costi diretti;
- E. costi indiretti;
- F. **[OPZIONE 1 per costi unitari [/costi forfettari specifici: [inserire denominazione della o delle categorie di costi specifici<sup>17</sup>]] [OPZIONE 2: non pertinente].**

I “costi diretti” sono i costi direttamente connessi all’attuazione dell’azione e quindi direttamente riconducibili a essa. Tali costi non devono comprendere costi indiretti (cfr. la lettera E di seguito).

I “costi indiretti” sono i costi che non sono direttamente connessi all’attuazione dell’azione e che quindi non sono direttamente riconducibili ad essa.

### A. Costi diretti di personale [(non inseriti alla lettera F)]

#### **Tipologie di costi di personale ammissibili**

A.1 I costi di personale sono ammissibili se sono relativi al personale che lavora per il beneficiario in forza di un contratto di lavoro (o atto di nomina equivalente) e che è assegnato alla realizzazione dell’azione (“**costi dei dipendenti (o equivalente)**”). Devono limitarsi alle retribuzioni (anche durante il congedo parentale), ai contributi previdenziali, alle imposte e agli altri costi compresi nella **retribuzione**, se derivano dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro (o da un atto di nomina equivalente).

I beneficiari che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro<sup>18</sup> possono altresì dichiarare come costi di personale la **retribuzione complementare** per il personale assegnato all’azione (compresi i pagamenti sulla base di contratti complementari, indipendentemente dalla loro natura), se:

<sup>17</sup> Inserire la denominazione esatta della categoria di costi (di cui alla decisione della Commissione che autorizza l’uso del costo unitario/forfettario). Per esempio: Per esempio: “costi di accesso per fornire l’accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca”; “costi di studi clinici”, “costi di misure di efficienza energetica negli edifici”.

<sup>18</sup> Per la definizione cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “**soggetto giuridico senza scopo di lucro**”, si intende un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri.

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale - Multi: v4.0 – 27.2.2017

- (a) rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzioni ed è sistematicamente pagata ogni qualvolta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza;
- (b) i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati generalmente dal beneficiario, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Per “retribuzione complementare” si intende la parte di retribuzione che eccede quanto la persona percepirebbe per il tempo lavorato nell’ambito di progetti finanziati da regimi nazionali.

La retribuzione complementare per il personale assegnato all’azione è ammissibile fino al seguente importo:

- (a) se la persona lavora a tempo pieno ed esclusivamente all’azione durante l’intero anno: fino a 8 000 EUR;
- (b) se la persona lavora esclusivamente all’azione, ma non a tempo pieno o non per l’intero anno: fino all’importo proporzionale corrispondente di 8 000 EUR, o
- (c) se la persona non lavora esclusivamente all’azione: fino a un importo proporzionale calcolato come segue:

{ { 8 000 EUR

diviso per

il numero di ore produttive annuali (cfr. in appresso)},

moltiplicato per

il numero di ore che la persona ha lavorato all’azione durante l’anno }.

**A.2 I costi inerenti a persone fisiche che lavorano nell’ambito di un contratto diretto** con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro sono costi di personale ammissibili, se:

- (a) la persona lavora in condizioni analoghe a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda le modalità organizzative, le mansioni da svolgere e i locali in cui svolgerle);
- (b) il risultato dell’attività svolta appartiene al beneficiario (salvo diversamente concordato in via eccezionale), e
- (c) i costi non si differenziano significativamente dai costi del personale che esegue prestazioni analoghe in forza di un contratto di lavoro con il beneficiario.

**A.3 I costi del personale distaccato da terzi a titolo oneroso** sono costi di personale ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11.1.

A.4 I **costi dei proprietari** di beneficiari che sono piccole e medie imprese (“**proprietari di PMI**”), che lavorano all’azione e che non percepiscono una retribuzione rientrano fra i costi di personale ammissibili, se corrispondono all’importo per unità stabilito nell’allegato 2 *bis*, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate per l’azione.

A.5 I costi di “**beneficiari che sono persone fisiche**” che non percepiscono una retribuzione rientrano fra i costi di personale ammissibili, se corrispondono all’importo per unità stabilito nell’allegato 2 *bis*, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate per l’azione.

*[A.6 [OPZIONE da utilizzare per l’accesso transnazionale all’infrastruttura di ricerca: I costi di personale per la fornitura dell’accesso transnazionale all’infrastruttura di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all’articolo 16.1.1.] [OPZIONE da utilizzare per l’accesso virtuale all’infrastruttura di ricerca: I costi di personale per la fornitura dell’accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all’articolo 16.2.]]*

### Calcolo

I costi di personale devono essere calcolati dai beneficiari come segue:

{ tariffa oraria

moltiplicata per

il numero di ore effettivamente lavorate per l’azione},

più

per i soggetti giuridici senza scopo di lucro: retribuzione complementare corrisposta al personale assegnato all’azione, alle condizioni di cui sopra (lettera A.1)}

Il numero di ore effettive dichiarate per una persona deve essere identificabile e verificabile (cfr. articolo 18).

Il numero totale di ore dichiarate nell’ambito delle sovvenzioni UE o Euratom, per una persona per un anno, non può essere superiore a quello delle ore produttive annuali utilizzate per il calcolo della tariffa oraria. Il numero massimo di ore che si possono dichiarare per la sovvenzione specifica è pertanto:

{ il numero di ore produttive annuali per l’anno in esame (cfr. in appresso)

meno

il numero totale di ore dichiarato dal beneficiario, per quella persona per tale anno, per altre sovvenzioni UE o Euratom}.

La “**tariffa oraria**” è una delle seguenti:

- (a) per i costi di personale dichiarati come **costi effettivi** (cioè le categorie del bilancio A.1, A.2, A.3 [e A.6]): la tariffa oraria è calcolata, *per l’intero esercizio finanziario*, come segue:

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale - Multi: v4.0 – 27.2.2017

{costi effettivi annuali di personale (esclusa la retribuzione complementare) per la persona  
divisi per  
il numero di ore produttive annuali}.

I beneficiari devono utilizzare i costi di personale e il numero di ore produttive per ciascun esercizio finanziario intero nel periodo di riferimento in questione. Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa oraria dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.

Per il “numero di ore produttive annuali”, i beneficiari possono scegliere fra una delle seguenti opzioni:

- (i) “numero fisso di ore”: 1 720 ore per le persone che lavorano a tempo pieno (o una quota proporzionale per le persone che non lavorano a tempo pieno);
- (ii) “ore produttive annuali individuali”: il numero totale delle ore che la persona ha lavorato nel corso dell'anno per il beneficiario, calcolato come segue:

{ore lavorabili annuali della persona (in base al contratto di lavoro, al contratto collettivo di lavoro applicabile o al diritto nazionale)

più

le ore di lavoro straordinario

meno

le assenze (quali congedo per malattia e congedo speciale)}.

Per “ore lavorabili annuali” si intende il periodo durante il quale il personale deve lavorare, essere a disposizione del datore di lavoro e svolgere la sua attività o le sue funzioni ai sensi del contratto di lavoro, del contratto di lavoro collettivo applicabile o della normativa nazionale sull'orario di lavoro.

Se il contratto (o il contratto collettivo di lavoro applicabile o la normativa nazionale sull'orario di lavoro) non consente di stabilire le ore lavorabili annuali, questa opzione non può essere utilizzata;

- (iii) “numero standard di ore di lavoro annuali”: il numero standard di ore annuali generalmente applicato dal beneficiario per il suo personale, conformemente alle sue prassi abituali di contabilità analitica. Tale cifra deve essere pari almeno al 90% delle “ore lavorabili annuali standard”.

Se non vi è alcun riferimento applicabile relativo alle ore lavorabili annuali standard, questa opzione non può essere utilizzata.

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale - Multi: v4.0 – 27.2.2017

Per tutte le opzioni, il tempo effettivo trascorso in **congedo parentale** da una persona assegnata all'azione può essere dedotto dal numero di ore produttive annuali;

In alternativa, i beneficiari possono calcolare la tariffa oraria, su base mensile, come segue:

{costi effettivi mensili di personale (esclusa la retribuzione complementare) per la persona

divisi per

{il numero di ore produttive annuali /12}}

utilizzando i costi mensili di personale e (un dodicesimo) del numero di ore produttive annuali calcolate in base all'opzione (i) o (iii) di cui sopra, cioè:

- numero fisso di ore, o
- numero standard di ore produttive annuali.

Il tempo trascorso in **congedo parentale** non può essere dedotto nel calcolo in base alla tariffa oraria mensile. Tuttavia i beneficiari possono dichiarare i costi di personale sostenuti nei periodi di congedo parentale in proporzione al tempo che la persona ha lavorato sull'azione nell'esercizio finanziario in questione.

Se alcuni elementi della retribuzione di base sono generati nel corso di un periodo superiore al mese, i beneficiari possono includere soltanto la parte generata nel mese in questione (indipendentemente dall'importo effettivamente versato per tale mese).

Ciascun beneficiario può avvalersi di un'opzione soltanto (su base dell'esercizio finanziario o su base mensile) per ciascun esercizio finanziario intero.

(b) per i costi di personale dichiarati sulla base dei **costi unitari** (cioè le categorie del bilancio A.1, A.2, A.4, A.5 [e A.6]): la tariffa oraria è una delle seguenti:

- (i) per i proprietari di PMI o i beneficiari che sono persone fisiche: la tariffa oraria di cui all'allegato 2 *bis* (vedi lettere A.4 e A.5 sopra), o
- (ii) per i costi di personale dichiarati in base alle prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario: la tariffa oraria calcolata dal beneficiario in conformità con le sue prassi abituali di contabilità analitica, se:
  - le prassi di contabilità analitica seguite sono applicate in modo coerente, in base a criteri oggettivi, indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
  - la tariffa oraria è calcolata utilizzando i costi di personale effettivi registrati nella contabilità del beneficiario, ad esclusione dei costi non ammissibili e dei costi che rientrano in altre categorie del bilancio.

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale - Multi: v4.0 – 27.2.2017

I costi di personale effettivi possono essere adeguati dal beneficiario sulla base di elementi iscritti a bilancio o stime. Questi elementi devono essere pertinenti per il calcolo dei costi di personale, ragionevoli e corrispondere a informazioni oggettive e verificabili;

e

- la tariffa oraria è calcolata utilizzando il numero di ore produttive annuali (cfr. sopra).

**B. Costi diretti di subappalto [(non inclusi alla lettera F)]** (fra cui imposte, tasse e oneri pertinenti quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13.1.1.

*[OPZIONE da utilizzare per l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca: I costi di subappalto per la fornitura dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 161.1.]*

*[OPZIONE da utilizzare per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca: I costi di subappalto per la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.2.]*

**C. Costi diretti del sostegno finanziario a terzi [(non inclusi alla lettera F)]**

*[OPZIONE 1a da utilizzare se si applica l'articolo 15.1: C.1 Costi diretti del sostegno finanziario sono ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15.1.1]*

*[OPZIONE 1b da utilizzare se si applica l'articolo 15.2: C.2 Costi diretti del sostegno finanziario sotto forma di premi sono ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15.2.1]*

*[OPZIONE 2: Non pertinente]*

**D. Altri costi diretti [(non inclusi alla lettera F)]**

D.1 I costi di viaggio e le relative indennità di soggiorno (comprendenti imposte, tasse e oneri come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono ammissibili se sono in linea con le prassi abituali del beneficiario in materia di viaggi.

*[OPZIONE da utilizzare per l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca: I costi di viaggio per la fornitura dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.1.1]*

D.2 *[OPZIONE 1 predefinita: I costi di ammortamento delle attrezzature, infrastrutture o altri beni (nuovi o di seconda mano), così come registrati nella contabilità del beneficiario, sono ammissibili se tali attrezzature, infrastrutture o beni sono stati acquistati in conformità dell'articolo 10.1.1 e ammortizzati secondo i principi contabili internazionali e le prassi abituali di contabilità del beneficiario.*